

LA CONVALIDA DEL TRATTENIMENTO DEL RICHIEDENTE ASILO: IL “TRASFERIMENTO” DI COMPETENZA ALLE CORTI D’APPELLO SUPERA IL VAGLIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Marco Fusaroli*

ABSTRACT

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate avverso le disposizioni – introdotte in sede di conversione del decreto-legge n. 145/2024 – con le quali è stata trasferita la competenza per la convalida del trattenimento dei richiedenti protezione internazionale dalle sezioni specializzate in materia di immigrazione e diritto d’asilo alle corti d’appello. Il Giudice delle leggi, ribadendo che il legislatore gode di ampia discrezionalità in materia processuale, ha chiarito che l’opzione normativa scrutinata deriva da una rivalutazione di natura politica della materia.

The Italian Constitutional Court declared unfounded the questions of constitutional legitimacy raised against the provisions – introduced during the conversion of Decree-Law No. 145/2024 – which transferred the jurisdiction for validating the detention of applicants for international protection from the sections specializing in immigration and asylum law to the courts of appeal. Reaffirming that the legislature enjoys broad discretion in procedural matters, the Court clarified that the legislative option examined derives from a political reassessment of the matter.

SOMMARIO: Introduzione – 1. – Le norme censurate. – 2. La pronuncia. – a) L’inammissibilità delle questioni inerenti al novellato giudizio in Cassazione. – b) Sulla violazione dell’art. 77 Cost. – c) Sulla violazione dell’art. 25 Cost. – d) Sulla violazione degli artt. 3 e 102 Cost. – 3. Conclusioni.

Introduzione

Con la sentenza [n. 205 del 2025](#), la Corte costituzionale ha messo un punto fermo su una fra le più discusse¹ delle novità apportate dal [d. l. 11 ottobre 2024 n. 145, convertito con modifiche con la l. 9 dicembre 2024 n. 187](#): il trasferimento della competenza in ordine alla convalida del trattenimento dei richiedenti asilo dalle sezioni specializzate in materia di

* Dottore di ricerca in Procedura penale nell’Università di Bologna – stagista presso la Corte costituzionale.

¹ Sul punto si vedano le criticità evidenziate nella *Relazione dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione n. 1/2025*, redatta da M. FLAMINI e da A. NATALINI, pp. 14 ss. nonché dal C.S.M. con parere del 4 dicembre 2024, approvato con delibera consiliare (pratica 41/PP/2024), *Richiesta di apertura pratica al fine di esprimere un parere sul decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 recante: Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali. Richiesta di apertura pratica al fine di esprimere un parere sul decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158, recante: Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale*, consultabile su www.csm.it, pp. 16 ss.; in dottrina v. R. FRASCA, *Considerazioni sulle questioni poste dalla disciplina della legge n. 187 del 2024 in tema di c.d. trattenimento del cittadino straniero*, in www.judicium.it, 29 gennaio 2025.

immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea alle corti d'appello.

Diversamente da quanto prospettato dalla Corte d'Appello di Lecce (che aveva sollevato, con ben otto ordinanze, l'incidente di costituzionalità), secondo i Giudici di Palazzo della Consulta, tale soluzione non risulta manifestamente irragionevole e non entra in frizione né con il principio del giudice naturale precostituito per legge né con la previsione di cui all'art. 102, comma 2, Cost.

Inoltre, lo strumento utilizzato dal legislatore per riformare la materia è stato ritenuto in linea con l'art. 77, comma 2, Cost².

Prima di entrare *in medias res*, è opportuno sottolineare che quella concernente la competenza in materia di convalida del trattenimento non individua l'unica disciplina sottoposta allo scrutinio della Corte. I rimettenti avevano infatti censurato anche un altro "pezzo forte" della medesima novella, ossia la modifica della disciplina del giudizio in Cassazione che segue il ricorso contro il provvedimento di convalida³.

In ordine a tale profilo, tuttavia, la Corte non ha trattato nel merito le censure, dichiarandole inammissibili in ragione dell'incidenza meramente ipotetica delle norme interessate sui giudizi *a quibus*⁴.

1. Le norme censurate

La Corte costituzionale è stata chiamata a scrutinare le disposizioni contenute negli artt. 16, 18, 18-*bis* e 19 del d. l. n. 145/2024, per come modificati e, in parte, introdotti dalla legge di conversione n. 187/2024⁵: norme con le quali il legislatore ha rimodulato la competenza a decidere sulle convalide (o sulle proroghe) dei trattenimenti dei richiedenti protezione

² La modifica della competenza sulle convalide è stata introdotta direttamente in sede di conversione del decreto-legge. Sul punto si tornerà *infra* § b).

³ Già nell'estate del 2025 la Corte era stata chiamata a misurarsi con le modifiche attinenti al giudizio in Cassazione avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di convalida del trattenimento. Con la sentenza [n. 39 del 2025, Red. San Giorgio](#) (che si può leggere con nota di G. M. BACCARI, *Trattenimenti degli stranieri e giudizio di cassazione: dichiarata l'illegittimità costituzionale della procedura "semplificata" per violazione del contraddittorio*, in *Foro it.*, 2025, 1245 ss.), dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. [14, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286](#), come modificato dall'art. 18-*bis*, comma 1, lettera *b*), numero 2), del d.l. n. 145/2024, il Giudice delle leggi ha chiarito che per il giudizio in Cassazione deve trovare applicazione il modulo procedimentale che segue il ricorso avverso il provvedimento adottato nell'ambito del cosiddetto M.A.E. "tradizionale" di cui all'art. 22, commi 3 e 4 della [l. 22 aprile 2005, n. 69](#) (decisione entro dieci giorni in sede di udienza camerale *ex art.* 127 c.p.p., partecipata dalle parti) e non quello, originariamente previsto dal legislatore, che segue l'impugnazione presentata nel contesto del M.A.E. "consensuale" di cui all'art. 22, comma 5-*bis* della predetta legge (decisione in sette giorni dalla ricezione degli atti in udienza camerale «senza intervento dei difensori»).

⁴ Sul punto v. *infra* § a).

⁵ Per completezza, si precisa che la legge di conversione ha interessato anche il decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158 (cd. decreto "paesi sicuri"), contestualmente "abrogato" dall'art. 1, comma 2, della medesima. Infatti, sono confluite nel testo del d.l. n. 145/2024, come convertito, le disposizioni degli artt. 1 e 2 del predetto decreto, mediante l'introduzione, rispettivamente, dell'art. 12-*bis* e l'inserimento di modifiche all'art. 17.

internazionale e ha riscritto la disciplina del giudizio in Cassazione conseguente all'impugnazione dei provvedimenti emessi all'esito del procedimento di convalida.

Partendo dalle modifiche apportate al giudizio relativo alla convalida dei trattenimenti, l'assoluta novità è consistita, appunto, nello spostamento della competenza dalle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituite dal "decreto Minniti" ([d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito nella l. 13 aprile 2017, n. 46](#))⁶, alla corte d'appello di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69⁷, in composizione monocratica⁸.

L'intervento riformatore si è imperniato sull'art. 16 del d.l. n. 145/2024, come convertito, il quale, al comma 1, lettera *b*), ha aggiunto al capo I del già richiamato d.l. n. 13/2017, l'art. 5-*bis*, che, per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con cui il questore dispone, o proroga, il trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli articoli 6, 6-*bis* e 6-*ter* del [d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#), e dell'articolo 10-*ter*, comma 3, quarto periodo, d.lgs. n. 286/1998, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 6, d.lgs. n. 142/2015, stabilisce la competenza della corte d'appello di cui all'articolo 5, comma 2, della l. n. 69/2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida.

Al comma 2, il medesimo art. 16 ha precisato che nei suddetti procedimenti la corte d'appello giudica in composizione monocratica, mentre, al comma 1, lettera *a*), ha adattato l'art. 3 del d.l. n. 13/2017, che definisce la competenza delle sezioni specializzate, eliminando al comma 1, lettera *c*), il riferimento ai giudizi di convalida.

L'art. 18, comma 1, lettere *a*), numero 1, e *b*) dello stesso d.l. n. 145/2024 ha, poi, coordinato con l'art. 16 le disposizioni in cui il giudice della convalida era individuato nella

⁶ La *ratio* sottesa all'istituzione delle sezioni specializzate, oltre alla velocizzazione delle procedure volte a verificare i presupposti per la concessione della protezione internazionale, era quella di consegnare la trattazione di una materia particolarmente delicata e settoriale a «magistrati dotati di specifiche competenze» (art. 2, comma 1), garantendo l'unicità della giurisdizione in ordine al diritto d'asilo nel suo complesso, in argomento, cfr. G. SAVIO, *La legge 13 aprile 2017 n. 46 recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. Prime riflessioni interpretative*, in *ASGI*, f. 3/2017, pp. 1 ss.; F. PERSANO, *La protezione internazionale nella più recente giurisprudenza di legittimità*, in *Resp. civ. prev.*, f. 5/2021, pp. 1472 ss.; L. PERILLI, *Le sezioni specializzate in materia di immigrazione a cinque anni dalla loro istituzione*, in *Dir. imm. cittad.*, f. 1/2023, pp. 128 ss.

⁷ La formulazione laconica del rinvio alla disciplina del procedimento in materia di M.A.E. ha fatto sorgere dubbi interpretativi sulla qualificazione e sul coordinamento dei parametri indicati dalla legge di conversione. Se in dottrina si è sostenuto che il legislatore, con il richiamo in parola, abbia esclusivamente voluto individuare la corte d'appello territorialmente competente (R. FRASCA, *Considerazioni sulle questioni poste dalla disciplina della legge n. 187 del 2024 in tema di c.d. trattenimento del cittadino straniero*, cit., p. 2; A. BASTIANELLI, *Giurisdizione e competenza in transito nel procedimento di convalida del trattenimento*, in [questa rivista](#), Analisi & Opinioni, gennaio 2025, p. 2), le prime pronunce della Cassazione hanno, invece, registrato una posizione diversa. A parere della Suprema Corte ([Cass. pen., Sez. I, 22 aprile 2025, n. 15748](#)), infatti, «ad una verifica interpretativa di tipo letterale, integrata da una lettura sistematica, emerge che la scelta del legislatore esprime univocamente la volontà di concentrare in capo alle sezioni penali delle Corti di appello la competenza sui procedimenti di convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale [...]». Negli stessi termini [Cass. pen., Sez. I, 24/01/2025, n. 2967](#).

⁸ Per una compiuta ricognizione della "nuova" competenza delle corti d'appello «di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69» si rinvia, per ragioni di spazio, alla puntuale elencazione realizzata da A. BASTIANELLI, *op. cit.*, p. 1.

sezione specializzata del tribunale distrettuale, sostituendo a tale ufficio giudiziario la corte d'appello di cui all'art. 5-*bis* del d.l. n. 13/2017⁹.

L'art. 18-*bis*, alla lettera *a*) del comma 1, ha completato l'adeguamento della disciplina del procedimento di convalida alle innovazioni introdotte dall'art. 16, con specifico riferimento al giudizio di convalida del trattenimento disposto ai sensi dell'art. 10-*ter*, comma 3, d.lgs. n. 286/1998¹⁰.

Occorre ai nostri fini sottolineare che la scelta operata del legislatore ha rappresentato un vero e proprio “ripensamento” rispetto alla formulazione originaria del decreto. Il trasferimento di competenza è stato infatti inserito *ex novo* con la legge di conversione: nel decreto-legge non ve n'era traccia.

La vigente regolamentazione è il frutto di un unico emendamento (n. 16.4 *nuova formulazione*) presentato alla Camera in I Commissione, in sede referente, dalla Relatrice del d.d.l.¹¹, che ha interamente sostituito gli artt. 16 e 18, modificato l'art. 17, e inserito i nuovi artt. 18-*bis* e 18-*ter* nel testo originario del d.l. n. 145/2024.

La proposta emendativa, tuttavia, non è stata in alcun modo illustrata dalla proponente¹², rimanendo in qualche modo latente, quanto meno sotto il profilo formale, la *ratio* ad essa sottesa¹³.

⁹ In particolare, l'art. 18, comma 1, lettera *a*), al numero 1 ha disposto che al d.lgs. n. 142/2015 sono apportate le seguenti modifiche: «a) all'articolo 6: 1) al comma 5): 1.1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento è adottato per iscritto, è corredato di motivazione e reca l'indicazione che il richiedente ha facoltà di presentare memorie o deduzioni personalmente o a mezzo di difensore. Il provvedimento è trasmesso, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla sua adozione, alla corte d'appello di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46»; 1.2) all'ultimo periodo, le parole: «al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «alla corte d'appello competente». [...] 3) al comma 8, le parole: «del tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «della corte d'appello», mentre al numero 3 ha previsto che «al comma 8, le parole: «del tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «della corte d'appello». Infine, alla lettera *b*) ha disposto che «all'articolo 14, comma 6, ultimo periodo, le parole: «il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «la corte d'appello».

¹⁰ In particolare, ha disposto che «all'art. 10-*ter*, comma 3, quarto periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998 «le parole: «il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «la corte d'appello»».

¹¹ V. *Lavori preparatori disegno di legge di conversione A.C. 2088*, reperibili sul sito www.camera.it.

¹² Neppure nei successivi passaggi parlamentari in Aula e al Senato è stata illustrata, venendo approvata dalla I Commissione della Camera il 20 novembre 2024 e poi, senza più subire modifiche per la parte qui di interesse, dall'Assemblea della Camera che ha licenziato in prima lettura il testo del d.d.l. di conversione; testo, infine, definitivamente approvato dal Senato, dopo che il Governo ha posto la questione di fiducia su tutto il provvedimento così come approvato dall'altro ramo del Parlamento. Per la ricostruzione dell'*iter legis* v. *Lavori preparatori disegno di legge di conversione A.C. 2088*, reperibili sul sito www.camera.it.

¹³ Come affermato nella *Relazione dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione n. 1 del 2025*, cit., p. 11, in particolare nota 28, una possibile *ratio* dello spostamento di competenza dalle sezioni specializzate alla corte d'appello in composizione monocratica era ricavabile dal discorso pronunciato dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, al convegno “Giustizia al Servizio del Paese - Il principio di legalità”, organizzato dalla Corte dei conti presso l'Istituto di Scienze militari Aeronautiche di Firenze, il 22 novembre 2024, reperibile su www.governo.it. Il Sottosegretario, menzionando l'emendamento in questione, in quel momento al vaglio della Camera dei deputati, ha dichiarato: «[p]oiché il trattenimento del migrante costituisce una limitazione della sua libertà, vi chiedo: è più coerente col sistema che il provvedimento di

Per quanto riguarda, invece, le modifiche apportate al giudizio in Cassazione, la novella, questa volta già nel testo del decreto, ha predisposto un significativo mutamento, passando da un procedimento di natura civilistica¹⁴ ad uno, invece, di natura penalistica¹⁵.

Nel modificare il rito di cassazione avverso i decreti di convalida del trattenimento delle persone straniere attinte da provvedimenti espulsivi, l'art. 18-*bis*, comma 1, lett. *b*) ha apportato alcune aggiunte all'art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998, per effetto delle quali esso risulta così riformulato: «[c]ontro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale»¹⁶. Per quel che qui interessa, tale modifica è stata estesa ai procedimenti che riguardano i giudizi in cassazione aventi ad oggetto il trattenimento del richiedente protezione internazionale (v. art. 18, comma 1, lettera *a*), numero 2), del medesimo d.l. n. 145/2024, che ha inserito nell'art. 6 d.lgs. n. 142/2015 il comma 5-*bis*, ai sensi del quale «[c]ontro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 5 è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»).

2. La pronuncia

Dopo aver riscontrato l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione concernente il novellato giudizio in Cassazione, il Giudice delle leggi ha respinto tutte le censure sollevate dalla Corte d'Appello di Lecce in ordine al trasferimento di competenza operato dal legislatore.

Per comprendere, nello specifico, le ragioni adottate dalla Corte ai fini della decisione, è utile considerare partitamente i singoli argomenti rapportati a ciascun parametro evocato nelle ordinanze di rimessione, partendo proprio dall'inammissibilità delle questioni

convalida compete a una sezione civile di primo grado, ovvero che sia trattato da quel giudice di appello che da sempre convalida gli arresti a fine di estradizione, e che da quasi vent'anni convalida i mandati di arresto europeo?».

¹⁴ Fino alla riforma in esame il giudizio di Cassazione è stato celebrato nelle forme del rito civile ex artt. 360 e seguenti c.p.c., con assegnazione dei procedimenti alla Prima Sezione civile tabellarmente competente in materia di immigrazione e protezione internazionale. In tema, v. A. DEL GUERCIO, *La detenzione amministrativa dei richiedenti asilo nel diritto dell'UE e in quello italiano*, in G. CATALDI, A. DEL GUERCIO, A. LIGUORI (a cura di), *Il diritto di asilo in Europa*, Napoli, 2014, pp. 59 ss.

¹⁵ Come è stato osservato dall'Ufficio del Massimario, «le odierne interpolazioni dell'art. 14, comma 6, t.u.imm., lette nel loro insieme, paiono convergere e deporre per la tesi della intenzionale “incorporazione” alla materia delle convalide dei trattenimenti delle regole e delle tempistiche processual-penalistiche del ricorso per cassazione in tema di M.A.E» (così la *Relazione dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione n. 1/2025*, cit., pp. 33-34). A confermare la tendenza all'attrazione nell'ambito della “giurisdizione penale” di tale tipologia di procedimenti è stata anche una recente pronuncia della Suprema Corte, in materia di riesame dei provvedimenti di convalida del trattenimento del richiedente protezione internazionale, in cui è stato stabilito che – pur in assenza di espliciti riferimenti normativi – il rito da applicare non debba essere quello di cui all'art. 737 c.p.c. bensì quello di cui all'art. 127 c.p.p. (cfr. Cass. pen., Sez. I, 15 ottobre 2025, n. 35682).

¹⁶ In seguito all'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 39 del 2025, Red. San Giorgio, cit.), di cui sopra si è detto, il rinvio che la disposizione operava all'art. 22, comma 5-*bis* della l. n. 69/2005 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo.

concernenti il nuovo rito di cassazione contro i provvedimenti in ordine alla convalida del trattenimento.

a) L'inammissibilità delle questioni inerenti al novellato giudizio in Cassazione

A parere dei rimettenti, gli artt. 18, comma 1, lettera *a*), n. 2 e 18-*bis*, comma 1, lettera *b*), numeri 1 e 2 del d.l. n. 145/2024 contrasterebbero con gli artt. 3, 10, comma 3, 24, 11 e 117, comma 1, Cost.¹⁷. E ciò per due diversi ordini di ragioni. Da un lato perché hanno ridotto ad «appena cinque giorni» il termine per proporre ricorso per cassazione, così determinando una «eccessiva e irragionevole compressione» del diritto di difesa, tale da frustrare l'effettività dell'impugnazione. Dall'altro perché, disponendo che il ricorso sia proposto per i soli motivi indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 dell'art. 606 c.p.p., hanno eliminato la possibilità – ammessa nel regime previgente, in cui il ricorso per cassazione poteva essere esperito nelle forme di cui all'art. 360 c.p.c. – di far valere il vizio della motivazione «manifestamente illogica, contraddittoria, ovvero ancora perplessa o obbiettivamente incomprensibile», così determinando un «irragionevole restringimento dei diritti difensivi»¹⁸.

Come anticipato, difettando il fondamentale requisito della rilevanza nell'ambito dei procedimenti *a quibus*, per il Giudice delle leggi non è stato possibile entrare nel merito¹⁹.

Ciò è chiarito nel paragrafo 3.2.1. (*Considerato in diritto*) della sentenza in commento, secondo cui la disciplina del processo di legittimità «non può trovare applicazione nei giudizi principali, nei quali i rimettenti, investiti della decisione sulla richiesta di convalida della proroga del trattenimento di persone straniere richiedenti protezione internazionale, devono giudicare secondo il rito di prima istanza»; sarebbe stato, quindi, «del tutto prematuro interrogarsi sulla conformità a Costituzione delle norme che regolano il grado di giudizio successivo»²⁰.

b) Sulla violazione dell'art. 77 Cost.

¹⁷ I parametri di cui agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. sono stati richiamati in relazione all'art. 5, paragrafi 1, lettera *f*), e 4, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), dell'art. 9 della direttiva 26 giugno 2013, n. 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, dell'art. 26 della direttiva 26 giugno 2013, n. 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale, e degli artt. 6, 18 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE).

¹⁸ I virgolettati sono tratti dal *Ritenuto in fatto* della sentenza in commento.

¹⁹ In ordine al requisito della rilevanza v., *ex multis*, V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, Padova, 1984, pp. 282 ss.

²⁰ Come è stato più volte affermato dalla Corte costituzionale, la rilevanza del dubbio di legittimità presuppone la necessità che le disposizioni censurate siano effettivamente – e non solo eventualmente o solo successivamente – applicabili nel giudizio *a quo*. Sul punto, *ex plurimis*, [Corte cost., n. 140 del 2018, Red. Sciarra](#) e [n. 84 del 2016, Red. Morelli](#).

La prima censura affrontata nel merito dalla Corte è quella che i rimettenti hanno rivolto allo strumento con cui il legislatore ha adottato le modifiche di cui si discute: il decreto-legge.

Nel rispondere ai dubbi di legittimità inerenti al mancato rispetto dell'art. 77, comma 2, Cost., la Corte ha innanzitutto precisato che, trattandosi di una disciplina introdotta in sede di conversione, la violazione della norma *de qua* non può farsi derivare dalla mancanza dei requisiti della straordinaria necessità e urgenza, ma, semmai, dal difetto di omogeneità rispetto all'originario decreto-legge.

Come è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale, la legge di conversione riveste «i caratteri di una fonte “funzionalizzata e specializzata”, volta alla stabilizzazione del decreto-legge, con la conseguenza che non può aprirsi ad oggetti eterogenei rispetto a quelli in esso presenti, ma può solo contenere disposizioni coerenti con quelle originarie dal punto di vista materiale o finalistico»²¹. Di conseguenza, solo la palese estraneità delle norme impugnate rispetto all'oggetto e alle finalità del decreto-legge o la evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle del testo originario «possono inficiare di per sé la legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge di conversione»²².

Peraltro, ove il provvedimento governativo sia *ab origine* a contenuto plurimo, la continuità tra la legge di conversione e il decreto-legge deve essere misurata attraverso la verifica della coerenza tra le previsioni inserite in sede di conversione e quelle originariamente adottate in via di straordinaria necessità e urgenza, tenendo conto del collegamento con almeno «uno dei contenuti già disciplinati dal decreto-legge, ovvero alla sua *ratio* dominante»²³.

Stando a questi criteri, nel caso specifico, le disposizioni oggetto di censura sono state ritenute in grado di superare il vaglio di legittimità costituzionale.

Il d.l. n. 145/2024, come convertito, contempla interventi che si articolano in una moltitudine di linee di azione, iscrivendosi in quelle tipologie di atti a contenuto diversificato²⁴. Le finalità del decreto sono state compendiate nel titolo, rubricato «[d]isposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali».

Secondo la Corte, le disposizioni introdotte in sede di conversione in legge e quelle del decreto-legge originario si pongono in correlazione in ordine alla materia della «gestione dei flussi migratori e della protezione internazionale». Infatti, le nuove norme sulla competenza nei procedimenti di convalida *ex* art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015 disciplinano, sul

²¹ Il virgolettato è tratto da [Corte cost., n. 215 del 2023, Red. D'Alberti](#).

²² Così, [Corte cost., n. 226 del 2019, Red. Zanon](#).

²³ [Corte cost., n. 245 del 2022, Red. Antonini](#). Nello stesso senso, più di recente, [Corte cost., n. 22 del 2025, Red. Sciarrone Alibrandi](#).

²⁴ I capi di cui si compone sono rubricati come segue: il primo è intitolato «[m]odifiche alla disciplina dell'ingresso in Italia di lavoratori stranieri», il secondo reca «Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori stranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 603-*bis* del codice penale e altre disposizioni di contrasto al lavoro sommerso», il terzo detta «[d]isposizioni in materia di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale», il quarto – nel quale sono state innestate le previsioni scrutinate – contiene le «[d]isposizioni processuali» e il quinto pone le «[d]isposizioni transitorie e finali».

versante processuale, un istituto, qual è il trattenimento delle persone straniere richiedenti asilo, tipicamente afferente alla materia richiamata nel titolo del decreto-legge.

L'emendamento da cui sono scaturite le norme censurate, dunque, è stato considerato dalla Corte perfettamente in linea di continuità con l'ambito tematico regolato nella formulazione originaria del provvedimento normativo.

c) Sulla violazione dell'art. 25 Cost.

A parere dei giudici *a quibus*, lo spostamento disciplinato dalle norme oggetto di censura si sarebbe posto in contrasto con la garanzia del giudice naturale precostituito per legge, derogando ad una regola generale sulla competenza – stabilita dal “decreto Minniti” – senza una reale «giustificazione “costituzionale”». Secondo i rimettenti, infatti, l'asserita somiglianza del procedimento di convalida del trattenimento con quello, già attribuito alle corti d'appello, in materia di mandato d'arresto europeo, non sarebbe determinante, atteso che, pur avendo ad oggetto una misura limitativa della libertà personale, il primo, a differenza del secondo, non ha natura penale.

Dopo aver precisato la portata del principio sancito dall'art. 25 Cost., il Giudice delle leggi ha chiarito che il novellato giudizio di convalida del trattenimento del richiedente protezione internazionale non entra in frizione con tale parametro costituzionale.

Richiamandosi alla propria precedente giurisprudenza, la Corte ha innanzitutto escluso che ogni spostamento di competenza operato senza “giustificazioni di rango costituzionale” sia idoneo a violare la garanzia del “giudice naturale”. Infatti, nel caso in cui la deroga a una regola generale in ordine alla competenza sia applicabile ai procedimenti instaurati dopo l'entrata in vigore della modifica medesima, non occorre verificare se la scelta del legislatore sia giustificata da un'esigenza ricavabile dalla Carta fondamentale, giacché un controllo siffatto riguarda gli “spostamenti” in grado di sortire effetti solo nei processi in corso²⁵. Nel caso specifico, e come si ricava dall'art. 19 del d.l. n. 145/2024, la disciplina introdotta dal legislatore trova applicazione alle procedure radicate successivamente all'entrata in vigore della novella²⁶.

Inoltre, il fatto che il legislatore abbia introdotto una deroga alla regola generale che attribuisce la maggior parte delle controversie in materia di protezione internazionale alle sezioni specializzate non è sufficiente a determinare la violazione dell'art. 25 Cost.: infatti, la nozione di “giudice naturale” non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza “generale” ma «si forma anche di tutte quelle disposizioni le quali derogano a

²⁵ *Ex multis Corte cost., n. 38 del 2025, Red. Viganò*, che si può leggere con nota di V. AIUTI, *Impugnazione dei provvedimenti in materia di c.d. sequestro amministrato e competenza del giudice d'appello in sede cautelare*, in *Diritto penale e processo*, f. 6/2025, p. 713.

²⁶ In particolare, decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 187/2024.

tale competenza sulla base di criteri che razionalmente valutano i disparati interessi posti in gioco dal processo»²⁷.

Lo spostamento di competenza a decidere in ordine alle convalide dei richiedenti protezione internazionale – ha chiosato la Corte – è stato realizzato per «effetto di un nuovo ordinamento – e, dunque, della designazione di un nuovo giudice “naturale” – che il legislatore, nell’esercizio del suo insindacabile potere di merito, sostituisce a quello vigente»²⁸ mediante «l’indicazione di criteri di determinazione *ratione materie* e *ratione loci* predeterminati e astratti»²⁹.

d) Sulla violazione degli artt. 3 e 102 Cost.

I dubbi di legittimità su cui più si è diffusa la Corte sono quelli che i giudici *a quibus* hanno riferito al parametro di cui all’art. 102, comma 2, Cost., letto alla luce del principio di ragionevolezza.

Stando alle otto ordinanze di rimessione, la scelta del legislatore di togliere la trattazione delle convalide dei trattenimenti al suo “giudice naturale” per affidarla a un giudice non specializzato né tenuto a specializzarsi mediante l’aggiornamento professionale annuale avrebbe perseguito «esigenze opposte a quelle di rilievo costituzionale», quale è quella desumibile proprio dall’art. 102, comma 2, Cost.: ovvero, nello specifico, concentrare in capo a un unico organo la trattazione di tutte le materie per cui il “decreto Minniti” ha istituito un ufficio giudiziario *ad hoc*. Secondo la Corte d’Appello di Lecce, la disciplina censurata comporterebbe un’irragionevole scissione tra la competenza per il giudizio avente ad oggetto il diritto d’asilo e la competenza per la convalida del trattenimento, considerando che quest’ultimo procedimento avrebbe una portata incidentale rispetto al primo.

Inoltre, le disposizioni introdotte in sede di conversione opererebbero, secondo i rimettenti, «un cambio di prospettiva difficilmente comprensibile»³⁰ perché, per un verso, il precedente sistema aveva offerto risposte adeguate alle esigenze di celerità proprie delle procedure in questione e, per un altro, il nuovo assetto ha comportato un necessario ripensamento del funzionamento delle corti d’appello, peraltro sulla base di indicazioni normative del tutto nebulse³¹.

²⁷ Il virgolettato è tratto da [Corte cost., n. 117 del 1972, Red. Rossi](#). In dottrina, A. BELLOCCHI, *I requisiti di naturalità e precostituzione del giudice*, in (a cura di) A. BELLOCCHI, *Fisionomia costituzionale del processo penale*, Torino, 2007, pp. 78 ss.

²⁸ Il virgolettato è tratto da [Corte cost., n. 56 del 1967, Red. Bonifacio](#) (richiamata nella sentenza in commento). In dottrina, v. V. NAPOLEONI, *La garanzia del giudice naturale*, in (a cura di) L. DELLI PRISCOLI, *La Costituzione vivente*, Milano, 2023, pp. 517 ss.

²⁹ Il virgolettato è tratto dal § 6.1. del *Considerato in diritto*.

³⁰ Il virgolettato è tratto dal § 1.4.1. del *Considerato in diritto*.

³¹ Nelle ordinanze di rimessione si fa riferimento ai dubbi espressi nel già richiamato parere del C.S.M. del 4 dicembre 2024.

Per far fronte a tali censure, la Corte ha innanzitutto chiarito che il rinvio alla disciplina del procedimento in materia di mandato d'arresto europeo integra un preciso criterio di attribuzione delle controversie in parola.

Le nuove regole di determinazione della competenza a decidere sulle convalide comprendono da un lato – come chiarito nella sentenza in riferimento all'art. 25 Cost. – i parametri di individuazione del giudice *ratione materie* (la corte d'appello in composizione monocratica) e *ratione loci* (la corte d'appello nel cui distretto ha sede il questore che ha disposto il trattenimento o la sua proroga) e, dall'altro, un criterio di ripartizione interna delle controversie ai magistrati addetti alla celebrazione dei procedimenti M.A.E., «che sono, di norma, quelli assegnati al settore penale»³².

Per la Corte, dunque, le norme censurate dai giudici leccesi sono dotate di sufficiente intelligibilità e chiarezza.

La scelta del legislatore non è poi da considerare contraria al criterio della concentrazione della giurisdizione. Pur riconoscendo una chiara derivazione del principio in parola dalla normativa istitutiva delle sezioni specializzate in materia di protezione internazionale, la Corte ha infatti escluso recisamente che il medesimo possa avere, nel caso specifico, un carattere costituzionalmente necessario e, dunque, inderogabile.

A sostegno di ciò il Giudice delle leggi ha osservato che, nella formulazione previgente alla novella del dicembre 2024, l'art. 3 del “decreto Minniti” non ha istituito una giurisdizione unica e onnicomprensiva per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea; alcuni procedimenti riconducibili a tali ambiti tematici, infatti, sono rimasti, rispettivamente, al giudice di pace, al tribunale civile ordinario e al giudice amministrativo.

Sulla stessa scia, la Corte ha, inoltre, rilevato che è lo stesso assetto delle sezioni specializzate a deporre a favore del carattere solo tendenziale e non doveroso del principio di concentrazione, considerato che non è plasmato su quello degli organi giudiziari autonomi, dotati di competenza funzionale e riservata³³.

Il Giudice delle leggi ha, altresì, chiarito che tra il procedimento innescato dal ricorso avverso il provvedimento della commissione territoriale (con cui viene rigettata la richiesta

³² Nel passaggio qui richiamato (§ 6.2. del *Considerato in diritto*), la Corte costituzionale, dopo aver chiarito il significato da ascrivere al rinvio effettuato dal legislatore «all'articolo 5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69», ha inteso prendere posizione in ordine al dibattuto tema dell'individuazione delle sezioni di corte d'appello a cui attribuire la trattazione dei procedimenti in parola. Per quanto nella prassi si sia registrata una propensione per la designazione delle sezioni civili (Sul punto v., ancora, A. BASTIANELLI, *Giurisdizione e competenza in transito nel procedimento di convalida del trattenimento*, cit., p. 4, che sottolinea come i Presidenti delle Corti d'Appello di Milano, Roma, Torino e Palermo abbiano adottato tale soluzione), il Giudice delle leggi ha indicato come maggiormente adeguata l'assegnazione dei procedimenti di convalida alle sezioni penali, sulla scorta della linea tracciata dalla Cassazione nelle prime pronunce espresse sul punto (Cass. pen., Sez. I, 22 aprile 2025, n. 15748, cit.; Cass. pen., Sez. I, 24 gennaio 2025, n. 2967, cit.).

³³ La Corte, a tal proposito, riporta l'esempio del tribunale per i minorenni. In dottrina, in ordine alla distinzione tra le sezioni specializzate in senso stretto e quelle che costituiscono mere articolazioni interne agli uffici giudiziari e che sono prive di una competenza separata dai medesimi v. A. POGGI, *Commento all'art. 102*, in (a cura di) R. BIFULCO – A. CELOTTO – M. OLIVETTI, *Commentario alla Costituzione*, Torino, 2006, pp. 1982; G. SERVELLO, *Giurisdizioni speciali e sezioni specializzate*, in *Enc. Giur.*, Roma, 2007, pp. 2 ss.

di protezione internazionale) e quello di convalida (o di proroga) del trattenimento del richiedente non intercorre un rapporto di incidentalità in senso tecnico.

Come è stato evidenziato nella sentenza, guardando proprio al regime anteriore alla riforma, «la previsione di una competenza specialistica delle sezioni distrettuali in ordine a entrambi i procedimenti in questione non comportava, di per sé sola, l'attribuzione al giudice investito dell'impugnazione del diniego di protezione internazionale della stessa competenza a decidere sulla convalida del trattenimento del richiedente asilo»³⁴. Nel “decreto Minniti” mancava, infatti, una specifica disposizione che attribuisse al giudice del procedimento avente ad oggetto la rivalutazione dei presupposti per concedere il diritto in parola, la competenza funzionale sulla convalida del trattenimento.

A parere della Corte, peraltro, non si potrebbe pervenire ad una conclusione diversa neppure valorizzando il “nesso di strumentalità” che, in ogni caso, “lega” il trattenimento del richiedente protezione internazionale al giudizio conseguente al diniego di tale diritto.

È certamente vero che, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, alla misura restrittiva in parola deve essere riconosciuta natura cautelare³⁵, «ma tale inquadramento non consente [parimenti] di annettere al procedimento diretto alla sua convalida portata incidentale rispetto al giudizio in cui si accerta il diritto alla protezione internazionale»³⁶, come invece avrebbero voluto assumere i rimettenti.

A sostegno di tale conclusione, nella sentenza viene evidenziata la netta differenza strutturale dei due procedimenti³⁷, oltre all'assenza, tra i medesimi, di una connessione qualificata.

Rispetto a tale ultimo punto, la Corte ha precisato che, per quanto sia possibile, nell'ambito del giudizio di convalida, sindacare i provvedimenti presupposti al trattenimento³⁸, il carattere meramente “occasionale” dell'accertamento, peraltro basato sul criterio della illegittimità manifesta, non consente di ravvisare una “pregiudizialità” tale da imporre la trattazione congiunta delle controversie.

³⁴ Virgolettato tratto dal § 6.4 del *Considerato in diritto*.

³⁵ Cass. civ., Sez. I, 15 febbraio 2025, n. 3843; Cass. civ., Sez. I, 14 settembre 2021, n. 24721; Cass. pen., Sez. I, 30 settembre 2025, n. 32342.

³⁶ Virgolettato tratto dal § 6.4. del *Considerato in diritto*.

³⁷ Com'è noto, la convalida è un procedimento che deve essere definito entro quarantotto ore dalla trasmissione del provvedimento con cui il questore dispone il trattenimento o la sua proroga, all'esito di un'udienza che si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore e, tendenzialmente, si celebra molto prima dell'investitura della sezione specializzata per il giudizio di impugnazione del diniego della protezione internazionale che ha natura contenziosa, è suscettibile di passare in giudicato e non prevede la necessaria celebrazione di un'udienza.

³⁸ In questi termini v. ancora Corte cost., n. 39 del 2025, Red. San Giorgio, cit.

Il Giudice delle leggi ha, quindi, reputato che l'opzione normativa scrutinata (solo apparentemente “controintuitiva”³⁹) è pienamente collocabile nell'alveo della discrezionalità di cui gode il legislatore nel disciplinare la materia processuale⁴⁰.

Nel farlo, la sentenza mostra di attribuire rilevanza al fatto che, pur inscrivendosi tra gli atti di estrinsecazione del potere coattivo della pubblica amministrazione⁴¹, e pur non perseguendo finalità punitive, il trattenimento presenta molti tratti in comune con la detenzione⁴².

A parere del Giudice delle leggi, dunque, e diversamente da quando ritenuto dai rimettenti, l'affidamento dei procedimenti in parola a un giudice munito di una specializzazione diversa ma comunque avezzo a trattare procedimenti che coinvolgono la libertà personale degli stranieri (e secondo tempistiche assai ristrette) è indice di un non irragionevole ripensamento di carattere politico della disciplina.

3. Conclusioni

Benché legittima, la scelta del legislatore di sottrarre la competenza a convalidare il trattenimento alla sezione specializzata in materia di immigrazione è stata comunque fatta oggetto di alcune esplicite raccomandazioni da parte dei Giudici costituzionali, che hanno rivolto a Governo e Parlamento un preciso monito mirato a garantire il corretto funzionamento della “nuova” competenza perfezionata dalla riforma; anche, se necessario, mediante il ricorso a nuovi e ulteriori interventi correttivi. La pronuncia «non esclude, [infatti], che lo stesso legislatore debba verificare, nel tempo, la tenuta del nuovo assetto di competenze e operare interventi correttivi nel caso in cui esso si riveli foriero di difficoltà applicative»⁴³.

³⁹ In un passaggio della sentenza la Corte, in effetti, dà conto che «è innegabile che la disciplina censurata introduca una rilevante eccezione alla regola generale [...]», sottraendo una fattispecie, come è la convalida del trattenimento del richiedente asilo, «a un assetto di competenze predisposto allo specifico fine di garantire la specializzazione e la concentrazione in un settore connotato da un elevato tasso di specialità oltre che dalla necessità per i giudici ad esso assegnati di confrontarsi con il sistema comune europeo dell'asilo», v. § 6.3. del *Considerato in diritto*.

⁴⁰ La Corte, sul punto, richiama le proprie sentenze [nn. 36 e 39 del 2025](#), (entrambe) Red. San Giorgio.

⁴¹ Potere che, nel caso specifico, è mirato a realizzare, come interesse pubblico, la gestione e il controllo dei flussi migratori.

⁴² Sul punto, v. Cass. pen., Sez. I, che, nell'ordinanza del [7 marzo 2025, n. 9556](#), ha ritenuto coerente – operando financo un parallelismo con la convalida dell'arresto e del fermo disciplinati dall'art. 391 c.p.p. – lo spostamento di tale misura nell'area penale della disciplina processuale. V. anche Sez. I, 22 aprile 2025, n. 15748 (sopra richiamata), secondo cui il M.A.E. è un istituto che, appunto, «richiede l'intervento del giudice penale e che è accomunato alle materie del trattenimento del richiedente la protezione internazionale dai profili di tutela giurisdizionale della libertà personale».

⁴³ *Considerato in diritto*, § 6.4. Occorre, tuttavia, evidenziare che in dottrina si sono levate voci preoccupate da un possibile, nuovo, intervento legislativo sulla nuova competenza delle corti d'appello: «non è escluso che tale misura possa essere il preludio a nuovi interventi sulla competenza in questa materia, dettati da finalità politiche ma destinati inevitabilmente a disperdere le competenze tecniche dei giudici, con ripercussioni sull'efficacia complessiva della tutela giurisdizionale», così A. BASTIANELLI, *Giurisdizione e competenza in transito nel procedimento di convalida del trattenimento*, cit., p. 8.

Preso atto della risoluzione della questione “principale”, resta però da chiedersi che ne sarà della novellata disciplina del giudizio in cassazione. L’inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza non preclude, in astratto, la riproposizione, nei medesimi termini⁴⁴, delle censure avanzate agli artt. 18, comma 1, lettera *a*), n. 2 e 18-*bis*, comma 1, lettera *b*), numeri 1 e 2 del d.l. n. 145/2024, come convertito. Si tratta di censure che, diversamente da quelle mosse in ordine al trasferimento di competenza di cui si è discusso, potrebbero portare, nel merito, ad epiloghi parzialmente diversi.

Anzitutto, il termine di soli cinque giorni individuato dal legislatore per articolare compiutamente il ricorso per Cassazione avverso il provvedimento di convalida parrebbe essere ingiustificatamente pregiudizievole rispetto all’effettività del diritto di difesa. Ciò, soprattutto, se si considera l’oggettiva difficoltà, per lo straniero *in vinculis*, di ottenere in un lasso temporale così ristretto un’assistenza tecnica realmente effettiva. Occorre a tal proposito evidenziare che già in altre occasioni (una delle quali, peraltro, molto recente) la Corte ha ritenuto costituzionalmente illegittimi termini eccessivamente brevi per presentare efficacemente l’impugnazione; e ciò per contrasto con il parametro di cui all’art. 24 Cost.⁴⁵. Tanto più là dove si consideri che la disciplina del ricorso per cassazione avverso le pronunce sulle misure cautelari personali *ex* art. 311 c.p.p. prevede un termine che, per quanto breve, è doppio: il che comporta evidenti frizioni con il parametro di cui all’art. 3 Cost.

Anche rispetto alla limitazione dei motivi di ricorso, ora circoscritti alle lettere *a*), *b*), *c*) dell’art. 606 c.p.p., quindi con l’esclusione di quello attinente al vizio di motivazione, potrebbe registrarsi un *vulnus* costituzionale.

Secondo un orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità⁴⁶, peraltro avallato dalla stessa Corte costituzionale⁴⁷, il sindacato del giudice della convalida è connotato da una certa ampiezza, non essendo limitato alla sola sussistenza dei requisiti formali del provvedimento restrittivo della libertà personale. Ne consegue che l’impossibilità, per il trattenuto, di censurare nel ricorso il vizio di motivazione del provvedimento potrebbe trasformare il mezzo d’impugnazione in un’arma decisamente “spuntata”, in contrasto, anche in questo caso, con il parametro di cui all’art. 24 Cost., oltretutto con il principio della ragionevolezza, attesa la differenza *in pejus* rispetto alla disciplina previgente che prevedeva, appunto, la presentazione del ricorso nelle forme dell’art. 360 c.p.c. e, dunque, con la possibilità di dedurre il vizio di motivazione.

In proposito, è tuttavia doveroso sottolineare che questa conclusione potrebbe essere ostacolata dall’interpretazione che la Cassazione ha fornito proprio dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. in seguito alla riformulazione della disposizione operata dall’art. 54 del [d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134](#)⁴⁸. Stando

⁴⁴ In ordine alla riproponibilità di questioni dichiarate inammissibili per vizi di natura processuale, v. L. CARLASSARE, *Le "questioni inammissibili" e la loro riproposizione*, in *Giur. cost.*, f. 1/1984, pp. 733 ss.

⁴⁵ [Corte cost., n. 78 del 2025](#) e [n. 113 del 2020](#), (entrambe) Red. Viganò. In dottrina, M. R. DONNARUMMA, *Il diritto inviolabile di difesa e la garanzia di un suo esercizio effettivo nella recente sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 2025*, in [www.giurisprudenzapenale.com](#), f. 6/2025, p. 2.

⁴⁶ Cass. civ., Sez. VI, 7 marzo 2017, n. 5750; Cass. civ., Sez. I, 20 marzo 2019, n. 7841.

⁴⁷ [Corte cost., n. 105 del 2001](#), Red. Mezzanotte; n. 39 del 2025, Red. San Giorgio, cit.

⁴⁸ [Cass. civ., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053](#).

alla Suprema Corte, infatti, dopo tale modifica non sono più ammissibili, nel ricorso per cassazione in ambito civile, le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, restando il sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. Stando a tale lettura, potrebbe dunque sostenersi che la limitazione del perimetro del ricorso per Cassazione avverso i provvedimenti di convalida dei trattenimenti del richiedente asilo sia stato operato ben prima delle novità introdotte dal d.l. n. 145/2024, con ciò che ne deriverebbe in ordine al possibile accoglimento della questione.

In ogni caso, al di là di tali suggestioni, non resta che aspettare la Cassazione, unico organo legittimato a sollevare questione di costituzionalità senza andare incontro a possibili vizi attinenti alla rilevanza. Evidenziando, tuttavia, che, fino ad ora – quando investita dalle parti private di questioni di legittimità relative alla novella in parola – la Suprema Corte si è mostrata restia a chiamare in causa il Giudice delle leggi⁴⁹.

Riferimenti bibliografici

V. AIUTI, *Impugnazione dei provvedimenti in materia di c.d. sequestro amministrato e competenza del giudice d'appello in sede cautelare*, in *Diritto penale e processo*, f. 6/2025.

G. M. BACCARI, *Trattenimenti degli stranieri e giudizio di cassazione: dichiarata l'illegittimità costituzionale della procedura "semplificata" per violazione del contraddittorio*, in *Foro it.*, 2025.

A. BASTIANELLI, *Giurisdizione e competenza in transito nel procedimento di convalida del trattenimento*, AdiM Blog, Gennaio 2025.

A. BELLOCCHI, *I requisiti di naturalità e precostituzione del giudice*, in (a cura di) A. BELLOCCHI, *Fisionomia costituzionale del processo penale*, Torino, 2007.

V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, Padova, 1984.

L. CARLASSARE, *Le "questioni inammissibili" e la loro riproposizione*, in *Giur. cost.*, f. 1/1984.

A. DEL GUERCIO, *La detenzione amministrativa dei richiedenti asilo nel diritto dell'UE e in quello italiano*, in G. CATALDI - A. DEL GUERCIO - A. LIGUORI (a cura di), *Il diritto di asilo in Europa*, Napoli, 2014.

M. R. DONNARUMMA, *Il diritto inviolabile di difesa e la garanzia di un suo esercizio effettivo nella recente sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 2025*, in www.giurisprudenzapenale.com, f. 6/2025.

R. FRASCA, *Considerazioni sulle questioni poste dalla disciplina della legge n. 187 del 2024 in tema di c.d. trattenimento del cittadino straniero*, in *Judicium*, 29 gennaio 2024.

⁴⁹ V. Cass. pen., Sez. I, 22 aprile 2025, n. 15748, cit. nonché Cass. pen., Sez. I, 24 gennaio 2025, n. 2967, cit.

V. NAPOLEONI, *La garanzia del giudice naturale*, in (a cura di) L. DELLI PRISCOLI, *La Costituzione vivente*, Milano, 2023.

F. PERSANO, *La protezione internazionale nella più recente giurisprudenza di legittimità*, in *Resp. civ. prev.*, f. 5/2021.

L. PERILLI, *Le sezioni specializzate in materia di immigrazione a cinque anni dalla loro istituzione*, in *Dir. imm. cittad.*, f. 1/2023.

A. POGGI, *Commento all'art. 102*, in (a cura di) R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI, *Commentario alla Costituzione*, Torino, 2006.

G. SAVIO, *La legge 13 aprile 2017 n. 46 recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. Prime riflessioni interpretative*, in *ASGI*, 2017.

G. SERVELLO, *Giurisdizioni speciali e sezioni specializzate*, in *Enc. Giur.*, Roma, 2007.

Per citare questo contributo: M. FUSAROLI, *La convalida del trattenimento del richiedente asilo: il “trasferimento” di competenza alle corti d'appello supera il vaglio di legittimità costituzionale*, ADiM Blog, Febbraio 2026.